

**DELIBERAZIONE 24 MAGGIO 2012
217/2012/R/EEL**

APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI PENTALATERAL AGREEMENT E BILATERAL AGREEMENT RECANTI PROCEDURE OPERATIVE DEL MECCANISMO DI MARKET COUPLING SULL'INTERCONNESSIONE ITALIA-SLOVENIA, PER IL PERIODO DAL 1 GIUGNO 2012 AL 31 DICEMBRE 2012

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 maggio 2012

VISTI:

- La direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce l'Agenzia per la cooperazione dei regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica che abroga il regolamento n. 1228/2003 (di seguito: regolamento 714/2009);
- le linee guida di ACER sull'allocazione della capacità e gestione delle congestioni – *Framework Guidelines on Capacity Allocation and Congestion Management for Electricity* – pubblicate il 29 luglio 2011 (di seguito *CACM Framework Guidelines*);
- la legge 14 novembre 1995 n. 481;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (nel seguito legge 2/2009);
- la legge 27 ottobre 2003 n. 290;
- la legge 23 agosto 2004 n. 239;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009 (di seguito: Decreto MSE 29 aprile 2009);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 (di seguito: Decreto MSE 11 novembre 2011);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, e l'Allegato A alla medesima deliberazione, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 111/06);

- la deliberazione dell’Autorità del 13 settembre 2010, ARG/elt 143/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 143/10);
- la deliberazione del Regolatore sloveno “*Javna agencija Republike Slovenije za energijo*” (di seguito: AGEN-RS) del 13 ottobre 2010, 141-4/2010-3/EE-03 (di seguito: deliberazione 141-4/2010-3/EE-03);
- la deliberazione dell’Autorità 16 dicembre 2010, ARG/elt 243/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 243/10);
- la deliberazione di AGEN-RS del 15 dicembre 2010, 141-5/2010-16/EE-03 (di seguito: deliberazione 141-5/2010-16/EE-03);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2011, ARG/elt 162/11, con il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 162/11);
- l’Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2001, PAS 3/11;
- il *Memorandum of Understanding* del 14 aprile 2008 (di seguito: MoU 2008) firmato dalle società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) e *Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o.* (di seguito: Borzen);
- la *Joint Declaration* del 8 Settembre 2008 firmata dai Ministri degli Esteri di Italia e Slovenia (di seguito: *Joint Declaration* 2008);
- la *Joint Declaration* del 9 Novembre 2009 firmata dai Ministri degli Esteri di Italia e Slovenia (di seguito: *Joint Declaration* 2009);
- il *Memorandum of Understanding* del 27 agosto 2010 firmato dal Ministro italiano dello sviluppo economico e dal Ministro sloveno dell’economia (di seguito: MoU 2010);
- le regole per l’accesso alle reti di interconnessione delle regioni Centro Ovest, Centro Sud e della Svizzera – *Rules for capacity allocation by explicit auction within Central West Europe Region, Central South Europe Region and Switzerland* – elaborate da Terna congiuntamente agli altri gestori di rete partecipanti ai lavori in ambito ACER delle Iniziative Regionali per il Centro-Sud e il Centro Ovest Europa (nel seguito: *Access Rules*);
- la comunicazione della Cassa conguaglio del Sistema Elettrico (di seguito: CCSE) del 19 aprile 2012, prot. Autorità n. 12858 del 26 aprile 2012 (di seguito: comunicazione CCSE 26 aprile 2012)
- la comunicazione della Cassa conguaglio del Sistema Elettrico del 18 maggio 2012, prot. Autorità n. 15390 del 22 maggio 2012 (di seguito: comunicazione CCSE 22 maggio 2012)
- la comunicazione di Terna del 22 maggio 2012, prot. Autorità n. 15636 in data 24 maggio 2012 (di seguito: comunicazione Terna 24 maggio 2012), recante in allegato lo schema di *Pentalateral Agreement* fra GME, Terna, Borzen, BSP Regionalna Energetska Borza d.o.o (di seguito: BSP) e Elektro – Slovenija d.o.o (di seguito: ELES) – trasmesso all’Autorità anche per conto di GME - nonché lo schema di *Bilateral Agreement* tra Terna ed ELES.

CONSIDERATO CHE:

- con la firma del MoU 2008, le società GME e Borzen hanno avviato una cooperazione finalizzata a concepire e proporre un meccanismo di asta implicita

(*market coupling*) per l'assegnazione della capacità giornaliera sull'interconnessione Slovenia-Italia;

- con la firma della *Joint Declaration* 2008, i Ministri degli Esteri di Italia e Slovenia hanno espresso, per conto dei rispettivi Governi, il loro supporto alle attività volte all'ulteriore integrazione del Mercato Interno dell'Energia, ivi inclusa la cooperazione fra GME e Borzen;
- con la comunicazione del documento di discussione "*Establishment of a market coupling mechanism on the slovenian-italian border*" del novembre 2008 all'Autorità e ad AGEN-RS (di seguito: i Regolatori), a Terna e ad ELES (di seguito: i TSO), al Ministro italiano dello sviluppo economico e al Ministro sloveno dell'economia (di seguito: i Ministri rilevanti), le società GME, Borzen e BSP (di seguito: i PX/MO) hanno proposto di avviare una stretta cooperazione fra Ministri rilevanti, Regolatori, TSO e PX/MO finalizzata alla realizzazione del progetto di *market coupling* sull'interconnessione Slovenia-Italia;
- con il *Kick-off meeting* di Roma il 22 maggio 2009, le rappresentanze del Ministro italiano dello sviluppo economico, dei Regolatori, dei TSO e dei PX/MO hanno avviato i lavori di implementazione del progetto di *market coupling* sull'interconnessione Slovenia-Italia;
- nel corso del citato *Kick-off meeting*, i partecipanti hanno unanimemente convenuto di costituire un *Working Group* bilaterale italo-sloveno (di seguito: WG) – presieduto dai delegati dei Regolatori e composto dai delegati dei Ministri rilevanti, dei TSO e dei PX/MO - incaricato di:
 - lavorare in parallelo su tutti gli aspetti del processo di implementazione del progetto;
 - informare costantemente l'*Implementation Group* della Regione Centro-Sud circa i progressi del summenzionato processo;
- con la firma della *Joint Declaration* 2009, i Ministri degli Esteri di Italia e Slovenia hanno espresso, per conto dei rispettivi Governi, il loro supporto al WG nel perseguire l'obiettivo dell'integrazione dei mercati elettrici dei due paesi.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in data 27 agosto 2010, i Ministri rilevanti, per conto dei rispettivi Governi, hanno firmato il MoU 2010;
- in data 13 settembre 2010 – con deliberazione ARG/elt 143/10 – e in data 13 ottobre 2010 – con deliberazione 141-4/2010-3/EE-03 –, l'Autorità e AGEN-RS hanno rispettivamente approvato uno schema di *Master Agreement* (di seguito: MA) trasmesso ai Regolatori dai TSO e dai PX/MO;
- in data 3 novembre 2010, i TSO e i PX/MO hanno pubblicato sui rispettivi siti Internet il documento "*Market Coupling on the Italian – Slovenian border 2011*";
- in data 16 novembre 2010, i TSO e i PX/MO hanno firmato il MA approvato dai Regolatori;
- in data 16 dicembre 2010 – con deliberazione ARG/elt 243/10 – e in data 15 dicembre 2010 – con deliberazione 141-5/2010-16/EE-03, l'Autorità e AGEN-RS hanno rispettivamente approvato uno schema di *Pentalateral Agreement* (di seguito: PA) trasmesso ai Regolatori dai TSO e dai PX/MO;

- in data 29 dicembre 2010, i TSO e i PX/MO hanno firmato il *PA* approvato dai Regolatori;
- in data 1 gennaio 2011 è entrato in operatività il meccanismo di *market coupling* sulla frontiera italo-slovena, strutturato secondo gli obiettivi e i criteri stabiliti dal *MA* e le procedure operative fissate dal *PA*;
- in data 11 novembre 2011, il Ministro dello sviluppo economico ha emanato il Decreto MSE 11 novembre 2011 recante le modalità e le condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per l'anno 2012;
- in data 24 novembre 2011, con deliberazione ARG/elt 162/11, l'Autorità ha approvato le *Access Rules*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il MoU 2010 esprime il supporto istituzionale del governo italiano e del governo sloveno al processo di implementazione del progetto di *market coupling* sull'interconnessione Slovenia-Italia;
- il *MA* fissa i principali obiettivi e criteri cui deve uniformarsi il progetto di *market coupling* sull'interconnessione Slovenia-Italia, le principali caratteristiche del medesimo e le condizioni minime a cui i soggetti firmatari del *MA* sono pronti ad assumersi i rispettivi impegni per l'implementazione del progetto;
- il *PA* fissa le procedure operative finalizzate alla corretta ed efficiente attuazione del modello di *market coupling* sull'interconnessione Slovenia-Italia e i reciproci diritti e obblighi dei TSO e dei PX/MO nell'esecuzione delle suddette procedure operative;
- il *Bilateral Agreement* tra Terna ed Eles (di seguito: *BA*) regola i rapporti tra i TSO con riferimento alle procedure d'asta per l'assegnazione della capacità transfrontaliera e ai relativi criteri di ripartizione delle rendite da congestione nonché al processo di fatturazione e regolazione dei pagamenti relativo al *market coupling*;
- il Decreto MSE 11 novembre 2011 dispone, fra l'altro, che:
 - l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle frontiere con Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Grecia è effettuata dalla società CASC.EU S.A., secondo procedure concorsuali condotte in nome dei gestori di rete nazionali sulla base di regole per l'allocazione della capacità transfrontaliera predisposte dai suddetti gestori;
 - laddove possibile l'assegnazione può avvenire attraverso il meccanismo del *market coupling*;
- le *Access Rules* approvate dall'Autorità con deliberazione ARG/elt 162/11 disciplinano, fra l'altro, l'assegnazione delle capacità giornaliere transfrontaliere tramite asta esplicita ove ciò non abbia luogo tramite il meccanismo del *market coupling* (asta implicita) o nel caso di fallimento di quest'ultimo.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il termine di validità del *PA* scadeva il 31 dicembre 2011 e il WG ha pertanto avviato, nel corso del 2011, appositi negoziati per identificare una soluzione

- condivisa finalizzata alla prosecuzione del *market coupling* sull'interconnessione Slovenia-Italia fino al 31 dicembre 2012 (di seguito: nuovo *market coupling*);
- nelle more dei predetti negoziati, in data 30 dicembre 2011, i TSO e i PX/MO hanno concluso un “*Addendum to Pentalateral Agreement regarding Italian- Slovenian Market Coupling project*” (di seguito: *Addendum*) con cui hanno prorogato l'applicazione del *PA* fino al 31 marzo 2012; in data 13 aprile 2012, i TSO e i PX/MO hanno concluso un “*Second Addendum to the Pentalateral Agreement regarding Italian - Slovenian Market Coupling project*” (di seguito: *Secondo Addendum*), con cui il *PA* è stato ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 2012;
 - nell'ambito del WG, l'Autorità e AGEN-RS sono pervenute alla condivisione di criteri, indicati ai TSO e ai PX/MO, sulla base dei quali strutturare il nuovo *market coupling*; tali criteri prevedono:
 - la prosecuzione per il solo anno 2012 dello svolgimento da parte dei TSO del ruolo di *shipping agent*;
 - l'assunzione da parte italiana dell'esposizione finanziaria derivante dal disallineamento delle tempistiche di pagamento del mercato del giorno prima italiano (i cui pagamenti sono previsti il secondo mese successivo a quello di consegna) rispetto al mercato del giorno prima sloveno (i cui pagamenti devono avvenire entro il secondo giorno successivo a quello di consegna); a tal fine è stata condivisa:
 - i. l'anticipazione della regolazione delle partite economiche del *market coupling* rispetto alle tempistiche previste dagli accordi vigenti;
 - ii. al fine di garantire efficacemente l'equilibrio economico finanziario dello *shipping agent* di parte italiana, l'identificazione della CCSE quale soggetto che assicuri, secondo il tasso di interesse di cui alla comunicazione CCSE 26 aprile 2012, la liquidità necessaria a Terna per anticipare la regolazione delle predette partite economiche;
 - la ripartizione fra i due paesi degli oneri o proventi finanziari derivanti dalla gestione della predetta liquidità;
 - in attuazione dei predetti criteri, con comunicazione Terna 24 maggio 2012, Terna ha trasmesso all'Autorità per approvazione un nuovo schema di *Bilateral Agreement* (di seguito: schema di *BA*) e un nuovo schema di *Pentalateral Agreement* (di seguito: schema di *PA*);
 - gli schemi di *PA* e *BA* trasmessi all'Autorità prevedono l'entrata in vigore dal 1 giugno 2012 di una soluzione condivisa per la prosecuzione del *market coupling* sull'interconnessione Slovenia-Italia fino al 31 dicembre 2012 (di seguito: nuovo *market coupling*);
 - con comunicazione Terna 24 maggio 2012, Terna ha stimato che:
 - per implementare il nuovo *market coupling* entro il 1 giugno 2012, Terna debba ricevere da CCSE il primo versamento della liquidità necessaria a gestire l'anticipo dei pagamenti a ELES entro e non oltre il 28 maggio 2012 e debba ricevere ogni eventuale versamento integrativo esplicitamente richiesto da Terna entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla ricezione da parte di CCSE della medesima richiesta;
 - l'ammontare del primo versamento debba essere tale da coprire i pagamenti dei primi tre mesi, ossia pari a 54.000.000 (cinquantaquattromilioni) euro, tenendo conto che le partite economiche riferite a un dato giorno di consegna sono regolate: nel mercato del giorno prima sloveno il secondo giorno

lavorativo successivo al giorno di consegna mentre nel mercato del giorno prima italiano il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al giorno di consegna;

- con comunicazione CCSE 22 maggio 2012, CCSE ha informato l'Autorità che sul conto di cui all'art. 47, comma 47.1, lettera l), del TIT (di seguito: conto INT) vi è una giacenza che appare adeguata a garantire la liquidità necessaria a gestire il sistema dei pagamenti connessi al nuovo *market coupling*, nei limiti di un importo massimo di 80.000.000 (ottantamiloni) euro, fino al 31 dicembre 2012.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- gli schemi di *PA e BA* trasmessi all'Autorità sono conformi agli obiettivi e ai criteri fissati dal *MA* nonché ai criteri indicati dall'Autorità e da AGEN-RS;
- in termini generali, le responsabilità connesse al ruolo di *shipping agent* attengono a funzioni che, in un meccanismo di *market coupling*, normalmente dovrebbero essere proprie dei PX/MO;
- quanto al caso in esame, l'attribuzione del ruolo di *shipping agent* ai TSO risponde all'esigenza di agevolare un rapido ed efficiente avvio del meccanismo di *market coupling* sulla frontiera Italia-Slovenia, per il periodo strettamente indispensabile a consentire ai PX/MO interessati di adeguare i propri sistemi per la gestione diretta delle funzioni connesse con il predetto ruolo;
- l'approvazione da parte dell'Autorità e la conseguente firma da parte dei TSO e dei PX/MO degli schemi di *PA e BA* è urgente e indifferibile pena il ritardato avvio, entro il 1 giugno 2012, del nuovo *market coupling*.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare gli schemi di *PA e BA*;
- prevedere che GME non applichi alcun corrispettivo sulle transazioni effettuate da Terna nel suo ruolo di *Shipping Agent* sull'interconnessione Slovenia-Italia al fine di tenere effettivamente indenne Terna dai costi sostenuti nell'esercizio del suddetto ruolo;
- prevedere che CCSE garantisca a Terna, a valere sul conto INT, la liquidità necessaria per la gestione del sistema dei pagamenti connessi al nuovo *market coupling*;
- prevedere che Terna restituisca a CCSE entro e non oltre il 28 febbraio 2013 gli importi versati da CCSE nel corso del 2012 ai sensi di quanto indicato al precedente punto, comprensivi degli interessi maturati, calcolati sulla base del tasso di interesse, relativo al servizio di cassa, ottenuto da CCSE sulle proprie giacenze;
- prevedere che la differenza fra gli interessi riconosciuti da Terna a CCSE e tutti gli interessi e gli oneri finanziari riconosciuti da ELES a Terna per effetto del nuovo *market coupling* sia recuperata da Terna tramite il corrispettivo di cui all'articolo 44, della deliberazione 111/06 (cosiddetto uplift);
- prevedere che Terna trasmetta all'Autorità un rapporto dettagliato dei flussi fra Terna, ELES, GME e CCSE entro il 1 marzo 2013 nonché dei rapporti intermedi ogniqualvolta Terna richieda un versamento integrativo a CCSE;

- che GME adegui la propria organizzazione in modo tale da essere in grado di svolgere le funzioni connesse al ruolo di *shipping agent* nell'ambito del nuovo assetto del *market coupling* che dovrà essere approvato con decorrenza dall'1 gennaio 2013

DELIBERA

1. di approvare lo schema di *PA* trasmesso all'Autorità con comunicazione Terna 24 maggio 2012 a condizione che GME non applichi alcun corrispettivo sulle transazioni effettuate da Terna nel suo ruolo di *Shipping Agent* sull'interconnessione Slovenia-Italia al fine di tenere effettivamente indenne Terna dai costi sostenuti nell'esercizio del suddetto ruolo;
2. di approvare lo schema di *BA* trasmesso all'Autorità con comunicazione Terna 24 maggio 2012;
3. di prevedere che CCSE versi a Terna a valere sul conto INT:
 - a) 54.000.000 (cinquantaquattromilioni) euro con data valuta non oltre il 28 maggio 2012 e
 - b) ogni eventuale importo integrativo richiesto da Terna in funzione delle esigenze di anticipazione di liquidità derivanti dal nuovo *market coupling*, nei limiti complessivi di 80.000.000 (ottantamilioni) euro, ivi incluso l'importo di cui alla lettera a) con data valuta non successiva ai quattro giorni lavorativi seguenti alla richiesta di Terna;
4. di prevedere che Terna restituisca a CCSE entro e non oltre il 28 febbraio 2013 gli importi versati da CCSE nel corso del 2012 in ottemperanza al presente provvedimento comprensivi degli interessi maturati, calcolati sulla base del tasso di interesse, relativo al servizio di cassa, ottenuto da CCSE sulle proprie giacenze;
5. di prevedere che Terna recuperi la differenza fra gli interessi riconosciuti da Terna a CCSE e tutti gli interessi e gli oneri finanziari riconosciuti da ELES a Terna per effetto del nuovo *market coupling* tramite il corrispettivo di cui all'articolo 44, della deliberazione 111/06 (cosiddetto uplift);
6. di prevedere che Terna trasmetta all'Autorità un rapporto dettagliato dei flussi fra Terna, ELES, GME e CCSE entro il 1 marzo 2013 nonché dei rapporti intermedi ogniqualvolta Terna richieda un versamento integrativo a CCSE;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento a GME, Terna e CCSE;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Agencija za energijo Republike Slovenije, Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro degli Affari Esteri;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

24 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni